

La proposta di legge per la “Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”

Contesto normativo

Il progetto di legge nasce dalla necessità di recepire e attuare la normativa nazionale in materia di fonti rinnovabili (FER), in particolare il d.lgs. n. 199/2021 e i successivi provvedimenti attuativi. A livello statale, è stato fissato l'obiettivo di 80 GW di potenza aggiuntiva da FER al 2030, con un target di 6.330 MW per la Regione Emilia-Romagna. Il potenziale incremento di potenza installata sulle aree idonee così come identificate in questa legge, è pari a circa 10 GW.

Gli obiettivi della legge

1. favorire lo sviluppo degli impianti FER nel rispetto del territorio;
2. salvaguardare ambiente, paesaggio, beni culturali e agricoltura;
3. assicurare coerenza con la pianificazione urbanistica e ambientale;
4. rispettare i nuovi regimi amministrativi introdotti dal d.lgs. n. 199/2021, dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024 e dal d.lgs. 190/2024

Principi generali

La legge pone alcuni principi cardine:

- priorità agli impianti su edifici e aree urbanizzate;
- obbligo di installazione su nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti;
- divieto generalizzato di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole (art. 20, c. 1-bis, d.lgs. 199/2021), salvo eccezioni specifiche;
- creazione di un'anagrafe regionale degli impianti FER e monitoraggio del burden sharing e della SAU (Superficie Agricola Utilizzata);
- obbligo di ripristino dei luoghi dopo la dismissione degli impianti, con garanzie fideiussorie;
- valutazione dell'effetto cumulo con impianti preesistenti e previsione di misure compensative ambientali e territoriali.

Classificazione delle aree

Il progetto distingue tre tipologie di aree:

1. Aree idonee

Sono in gran parte le cosiddette “aree brownfield”, ovvero superfici già compromesse o infrastrutturate, tra cui: tetti di edifici, parcheggi, cave dismesse, discariche, aree industriali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; aree agricole adiacenti alla rete autostradale (entro 300 mt) o entro i 500 metri dalle aree di pertinenza degli impianti industriali e degli stabilimenti, zone destinate a impianti per l'autoproduzione o autoconsumo.

In queste aree è ammessa l'installazione di tutte le tipologie di impianti FER, con un regime autorizzativo semplificato. Tuttavia, sono previste eccezioni in caso di giudizio negativo nell'ambito dei procedimenti di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), incompatibilità con interventi di riqualificazione paesaggistica o pianificazioni comunali.

2. Aree non idonee

Sono escluse dalla realizzazione di impianti FER, salvo deroghe tecniche (es. opere di connessione).

Si tratta di aree di particolare pregio o vulnerabilità: zone tutelate paesaggisticamente o ambientalmente (crinali, boschi, calanchi, fiumi, laghi); beni culturali e relative fasce di rispetto; parchi, riserve naturali, aree della Rete Natura 2000; zone con vincoli idrogeologici o per le quali la pianificazione di Bacino prevede la realizzazione di interventi per la riduzione del rischio idraulico, cave rinaturalizzate, aree percorse da incendi; zone ad altitudine superiore ai 1.200 metri, salvo alcune eccezioni.

3. Aree ordinarie

Rientrano tutte le aree non classificate come idonee o non idonee. L'installazione di impianti è consentita nel rispetto di vincoli specifici, tra cui: tutela del paesaggio e del patrimonio culturale; salvaguardia delle colture di pregio e delle tradizioni agroalimentari; compatibilità con previsioni urbanistiche e opere pubbliche.

Disciplina delle diverse tipologie di impianti

Fotovoltaico a terra

Consentito in aree agricole adiacenti a impianti industriali per l'autoproduzione/autoconsumo. Si introduce un tetto massimo di occupazione di impianti FER pari al 2% della SAU (superficie agricola utilizzata) comunale (con deroga comunale possibile), nel rispetto del limite regionale dell'1%.

Impianti agrivoltaici avanzati

È richiesta una relazione agronomica asseverata e un sistema di monitoraggio triennale della produttività agricola. In caso di produttività inferiore al 90% rispetto alla media, si avvia un procedimento che può condurre alla rimozione dell'impianto. Possono essere installati anche in aree agricole fino al 10% delle particelle nella disponibilità del richiedente, o fino al 100% se il richiedente è un imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto con almeno 5 anni di qualifica.

Eolico

AmMESSO in aree idonee e agricole con producibilità di almeno 2.300 ore equivalenti/anno. Vietato sui crinali primari e secondari e dossi tutelati, entro 7 km da aree paesaggisticamente rilevanti e nella Rete Natura 2000 (salvo interventi di ammodernamento). Devono rispettare le normative su rumore e silenzio ambientale.

Biogas, biometano e biomasse

Possono essere installati dalle imprese agricole, in forma singola o associata, all'interno o in adiacenza dei centri aziendali solo se utilizzano almeno il 50% di biomassa aziendale. Diversamente, devono essere collocati in aree produttive accessibili senza attraversare zone residenziali. Devono rispettare distanze minime da centri abitati (500 m, 1 km in presenza di recettori sensibili).

Idroelettrico

Si conferma la disciplina già in vigore (DAL n. 51/2011), con riferimento alla normativa sulle concessioni d'acqua.

Impianti di accumulo ed elettrolizzatori

Seguono la disciplina degli impianti fotovoltaici a terra se non sono opere connesse a impianti FER.

Geotermico

Installabili in presenza accertata della risorsa geotermica, anche al di fuori delle aree esplicitamente idonee.